



# Unione dei Comuni della Costa e dei Monti Saraceni

*Comune di  
Sant'Angelo di Brolo*



*Comune di  
Piraino*



Cod. fisc./part. IVA 94013720837

## **DETERMINAZIONE N. 1, DEL 10/02/2015**

Oggetto: Nomina del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante

### **Il Presidente dell'Unione dei Comuni della Costa e dei Monti Saraceni**

Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione n°1, del 30/07/2014, con la quale per quanto nella stessa esposto, che qui si intende integralmente trascritto, viene stabilito, in ottemperanza al disposto di cui al comma 3-bis, dell'art. 33, del DLgs 163/2006, e ss. mm. ii., di procedere, nelle more del dilazionamento del termine di entrata in vigore dello stesso comma 3bis, dell'art. 33, del D.Lgs.n.163/2006, all'acquisizione di lavori, beni e servizi dei comuni di Piraino e Sant'Angelo di Brolo, nell'ambito dell'Unione, costituita con atto rep. n.1298 del 16/09/2011;

**Visto l'art. 33, del D.L.gs.163/2006, come integrato dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135, del 2012, poi modificato dall'art. 1, comma 343, legge n. 147 del 2013, sostituito dall'art. 9, comma 4, legge n. 89 del 2014, modificato dall'art. 23-bis, della legge n. 114, del 2014 - Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza- che testualmente recita:**

- 1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.*
- 2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.*
- 3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento*

delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.

*3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.*

Dato atto che, ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014, la norma si applica per le gare bandite dal 1° gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1° luglio 2015 per i lavori;

Viste le note prot. 1274, del 02/02/2015, e prot. 1501, del 03/02/2015, a firma rispettivamente dei Sindaci dei comuni di Piraino e Sant'Angelo di Brolo, con le quali si dispone che per l'acquisizione di beni e servizi, l'Ente procederà in esecuzione della deliberazione n.1 del 30/07/2014, adottata dalla Giunta dell'Unione.

Per quanto attiene ai lavori, avendo il legislatore differito l'entrata in vigore e quindi l'applicazione della norma dal 1/07/2015, gli uffici potranno procedere con entrambi le opzioni.

**VISTO** l'art. 33-ter, del decreto legge n. 179/2012 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", inserito dalla legge di conversione n. 221/2012 che testualmente dispone:

*"1. E' istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'art. 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al*

*decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82. Esse hanno altresì l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi.*

*Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili.*

*2. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture stabilisce con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti."*

**VISTO** il comunicato del 16 maggio 2013, con il quale, il Presidente dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ha stabilito che le stazioni appaltanti, *entro il 31 dicembre 2013*, dovranno comunicare, per l'espletamento del procedimento amministrativo sotteso all'applicazione dell'art. 33-ter del D.L. n. 179/2012, il nominativo del responsabile, ai sensi della legge 241/90, che provvederà alla iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni;

**VISTO** il comunicato in data 28 ottobre 2013, con il quale il Presidente dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici comunica che: "Ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, denominato *Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione appaltante (RASA)*. La trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dall'Autorità per l'espletamento di eventuali successive verifiche";

**EVIDENZIATO** che l'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici, con il predetto comunicato, ha precisato che il soggetto responsabile è unico per ogni stazione appaltante, intesa come amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente dall'articolazione della stessa in uno o più centri di costo ed è tenuto a richiedere la prenotazione del profilo di RASA, secondo le modalità operative indicate nel comunicato del 28 ottobre 2013;

**RITENUTO** di dover individuare nella persona della **Dott.ssa Spiccia Nina, Segretario dell'Unione** Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA);

**Tutto ciò premesso,**

### **DETERMINA**

- 1) di nominare - per l'espletamento del procedimento amministrativo sotteso all'applicazione dell'art. 33-ter del D.L. n. 179/2012, inserito dalla legge di conversione n. 221/2012, e in conformità alle indicazioni del Presidente dell'Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici, da ultimo fornite con comunicato del 28 ottobre 2013 - quale responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), la **Dott.ssa Nina Spiccia, Segretario dell'Unione**

- 2) di dare atto che il suddetto funzionario è incaricato della verifica e/o compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante con le modalità di aggiornamento e validazione comunicate dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici;
- 3) di autorizzare la registrazione dei responsabili di p. o./R.U. P. dei comuni facenti parte dell'Unione ;
- 4) di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e nei siti istituzionali dei comuni facenti parte dell'Unione;
- 5) di comunicare la designazione all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
- 6) Inviare copia ai Responsabili titolari di p.o. dei due Comuni

**Il Presidente**

